

# TI\_GERICHTE 16.2018.60 vom 12. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2018.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.60)

FR: TI\_GERICHTE 16.2018.60 du 12 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 16.2018.60 del 12 ottobre 2018

## Regeste

Prestazioni mediche - azione di accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione

## Erwägungen

### E. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC); che il reclamo, introdotto l'8 novembre 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), è tempestivo; che, il Giudice di pace, non senza rilevare che le questioni relative ai costi delle singole prestazioni mediche, fissate nel quadro della struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED), “superano per materia e complessità la comprensione e le conoscenze dei pazienti”, che l'istante ha mantenuto la sua pretesa anche dopo un esame dalle obiezioni della paziente da parte del responsabile del servizio qualità dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e che la cassa malati ha versato all'assicurata il 90% dell'importo fatturato, ha ritenuto la contestazione della convenuta “difficilmente comprensibile e condivisibile poiché lo stesso [tempo di consultazione specialistico] comprende anche il tempo del medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante”; che, nella misura in cui si duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, ma in esito a un'azione di riconoscimento di debito mediante la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF), quantunque introdotta come un'istanza di conciliazione; che, in tale ambito, il giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3); che, per il resto, la reclamante rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato a “esprimere le sue difficoltà, come da consuetudine, di esaminare la questione e fornire un giudizio su fatti e diritto e rimandare in modo vago alle abitudini delle casse malati o la Tarmed senza fare riferimento ad alcuna pertinenza legale”, ma non pretende che l'accertamento del primo giudice, per il quale la consultazione specialistica, di cui essa contestava la durata, comprende anche il tempo del medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante sia errato; che, di conseguenza, il reclamo va respinto e, non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48 b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG); che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.